



**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

AREA CIVILE-Sez. 2°

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. Dr. Avv. Valerio L.G. Seclì, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03/10/2023, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art. 702 ter c.p.c.

nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al nr. 4775/2022 r.g., promosso da:

La Agri Paulownia Società Cooperativa (c.f./p.iva 02946280738) in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. Giuseppe Clemente (PEC: clemente.giuseppe@oravta.legalmail.it)

Ricorrente

contro

Regione Puglia (c.f./p.iva 80017210727), in persona del Presidente della Giunta Regionale, con l'avv. Raffaella Marino (PEC: raffaella.marino@pec.giuffre.it)

Resistente

OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2052 c.c.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di discussione orale del 03/10/2023.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la Società Cooperativa "La Agri Paulownia", quale conduttrice di un fondo rustico sito nel Comune di Castellaneta (TA) (censito in catasto al fg. 122, p.lle 222 e 812, della superficie complessiva di ettari 1.34.09), sulla scorta degli esiti della CTU espletata nel procedimento di ATP (n. 4057/2021) promosso ex art. 696-696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Taranto, conveniva in giudizio la Regione Puglia per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali subiti ex art. 2052 c.c. , nella misura di complessivi €. 41.748,60, relativamente alle annualità 2021/2022/2023, alle colture ed alla produzione agricola di detto fondo, derivanti dall'attività di grufolamento della fauna selvatica (nella specie cinghiali), oltre alla ripetizione delle spese di CTU nonché al pagamento delle spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Si costituiva in giudizio l'Ente Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale, il quale

eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, individuandola in capo all'Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) di Taranto, tenuta *ex lege* (in virtù del Piano Faunistico Venatorio 2009/14, vigente all'epoca del presunto accadimento) alla corresponsione dell'indennizzo; nel merito instava in via principale per il rigetto della domanda, siccome infondata in fatto e in diritto; in subordine, per la riduzione della somma eventualmente riconosciuta alla società ricorrente a titolo risarcitorio, in considerazione del concorso colposo della medesima società ex artt. 1227, co. 1° c.c. nella causazione dell'evento dannoso, vinte in ogni caso le spese.

Nel corso del giudizio, con ordinanza resa fuori udienza in data 23/01/2023, veniva formulata alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. per la somma omnia di €. 27.000,00; all'udienza del 10/3/2023 la società attrice rifiutava detta proposta formulando una controproposta per l'importo di €. 33.000,00; il procuratore dell'ente, da parte sua, chiedeva un rinvio della causa per consentire all'ente regionale convenuto di vagliare detta controproposta, che però non veniva successivamente riscontrata avendo l'ente regionale aderito - sia pure con ritardo dovuto ai tempi tecnici necessari per la formalizzazione dell'atto - alla proposta formulata dal decidente.

Istruito con l'acquisizione della CTU espletata nel procedimento di ATP (n. 4057/2021), il giudizio approdava all'udienza del 03/10/2023 per la discussione, ed a tale udienza veniva riservato per la decisione.

Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione inerente il difetto di legittimazione passiva (da distinguere da quella meritoria sulla effettiva titolarità passiva del diritto azionato) sollevata dall'Ente Regionale.

Il concetto di legittimazione passiva nella specie risulta impropriamente invocato dall'ente resistente, in quanto la legittimazione a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che il convenuto non sia titolare della relativa posizione, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità passiva del dedotto rapporto ⁽¹⁾.

Nella specie, secondo le prospettazioni della ricorrente, vi è coincidenza tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello indicato in ricorso quale destinatario della domanda e, quindi, soggetto passivo dell'azione; ciò che consente di affermare la regolare costituzione del contraddittorio.

L'eccezione va disattesa anche sotto il profilo della effettiva titolarità passiva del rapporto controverso; ciò che consente di ritenere l'ammissibilità dell'azione svolta dalla ricorrente e la risarcibilità del danno domandato.

Assume, in buona sostanza, l'Ente resistente che la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente avrebbe dovuto essere diretta nei confronti non di esso convenuto ma dell'A.T.C. di Taranto, tenuta *ex lege* (in virtù del Piano Faunistico Venatorio 2009/14, vigente all'epoca del presunto accadimento) alla corresponsione dell'indennizzo.

Sul punto, si ritiene utile evidenziare che, in relazione ai danni causati da fauna selvatica, la suindicata normativa regionale, richiamata dall'ente resistente, prevede per essi - alle condizioni e nei limiti previsti - un indennizzo, il quale non costituisce però integrale ristoro del pregiudizio economico, conseguente ad illecito aquiliano, subito dal privato. Pertanto, ove il danneggiato agisca per ottenere l'integrale

¹ Cass. SS.UU. n. 2951/2016

risarcimento del danno subito, la domanda dovrà essere qualificata come ordinaria azione risarcitoria, ed essa è da considerare pienamente ammissibile a prescindere dall'avvenuta richiesta / corresponsione o meno dell'indennizzo (2).

Muovendo dai vigenti parametri normativi (3), ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici il più recente e consolidato orientamento giurisprudenziale afferma la responsabilità esclusiva della Regione in base al criterio di imputazione stabilito dall'art. 2052 cod. civ., restando salva solo la dimostrazione del caso fortuito (4) giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione (5) si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema (6)

Nel caso di specie, la domanda risarcitoria formulata ex art. 2052 c.c. dalla ricorrente nei confronti della Regione Puglia, oltreché ammissibile, è risultata fondata sia nell'*an* che nel *quantum* e, pertanto, merita

² Cfr. Cass. civ. n. 20997/2020

³ Le vigenti normative comunitarie e nazionali attribuiscono competenze alla Regione in merito alle attività inerenti la tutela e il monitoraggio della fauna selvatica omeoterma e la regolamentazione dell'attività venatoria nei suoi aspetti gestionali, autorizzativi e ispettivi. In particolare: la legge n. 968/1977 (*Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia*) stabilisce che la fauna selvatica, appartenente a determinate specie protette, è patrimonio indisponibile dello Stato, è tutelata nell'interesse della comunità nazionale e che le relative funzioni normative e amministrative sono assegnate alle Regioni, anche in virtù dell'art. 117 Cost; la legge n. 157/1992 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*) che attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l'emanazione delle norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1) e affida alle medesime una serie di funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, con compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Le Regioni, inoltre, a norma dell'art. 26 "istituiscono e disciplinano il fondo destinato al risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta"; la **legge regionale n. 59/2017** (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico ambientali e per il prelievo venatorio*) che all'art. 3. (Esercizio delle funzioni amministrative) stabilisce: "1. La Regione Puglia esercita le funzioni di legislazione, regolamentazione, programmazione e coordinamento, ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, nonché funzioni di controllo e sostitutive nelle materie di cui alla presente legge. 2. Le funzioni amministrative gestionali in materia di caccia e di protezione della fauna di cui alla presente legge, ivi compresi la vigilanza, il controllo delle relative attività nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative spettano alla Regione Puglia, che istituisce, per esercitarle, appositi uffici, articolandosi anche mediante strutture tecnico-faunistiche territoriali. 3. La Regione Puglia può avvalersi delle province e della Città metropolitana di Bari e/o degli ambiti territoriali di caccia (ATC), mediante forme di avvalimento e convenzione. 4. Le funzioni in materia di vigilanza sono esercitate dalla competente struttura organizzativa regionale di cui alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 (Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia)"

⁴ Secondo, infatti, la sentenza della Corte di Cassazione, III Sez. Civ., 20.04.2020 n.7969 nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui direttamente titolare – da altri enti. La Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno.

⁵ Circa la natura della responsabilità contemplata dalla norma, accanto a chi vi scorge una responsabilità solo aggravata, vi è chi vi vede una responsabilità oggettiva, addossata al proprietario o al custode in quanto tali. La stessa giurisprudenza richiede una prova liberatoria del caso fortuito particolarmente gravosa a carico del proprietario.

⁶ Corte di Cassazione, III Sez. Civ., ord. 9.04.2021 n. 9469.

accoglimento.

La società ricorrente ha espletato un procedimento di accertamento tecnico preventivo (n. 4057/2021) nei confronti della Regione Puglia, all'esito del quale è stata depositata una relazione a firma del Ctu dott. Agr. Giuseppe Cito, il quale ha accertato quanto esposto dalla ricorrente, sia con riguardo alle cause dell'evento prospettato che con riguardo ai danni dallo stesso derivati; il relativo fascicolo è stato depositato dalla ricorrente ed acquisito agli atti del presente giudizio.

A seguito dei rilievi tecnici effettuati in detto procedimento, ai cui più specifici contenuti si rinvia, è rimasto accertato che, i danni lamentati sono riconducibili all'invasione ed all'attività di grufolamento di cinghiali.

Riferisce, in particolare il nominato CTU che sul fondo periziato: *"...Durante il primo sopralluogo effettuato in data 28/10/2021, la coltivazione dei fichi d'india appare interessata in maniera piuttosto uniforme da notevoli danni (vedasi documentazione fotografica allegata). Lo scenario che si presenta mostra una serie di piante abbattute, calpestate, perché travolte durante la corsa della mandria di cinghiali, che sembra si siano riversati numerosi sull'appezzamento, con varie visite durante le ore notturne. Le visite dei cinghiali **probabilmente** si sono succedute con vari eventi".* In occasione del secondo sopralluogo effettuato in data 06/05/2022 il CTU ha potuto verificare che *"...vi sono stati nuovamente dei danni dovuti a detta incursione e con **buona probabilità** anche ad altre visite successive. I danni appaiono simili a quelli evidenziati durante il primo sopralluogo, con abbattimento di numerose piante e danni da attività trofica, cladodi mangiucchiati dai cinghiali (foto allegate)"* (v. pag. 5 elaborato peritale)

All'esito della corretta esplicitazione dei rilievi di C.t.u., anche alla luce dell'apparato probatorio allegato all'elaborato peritale (v. reperto fotografico) non possono, pertanto, essere condivise le contestazioni dell'ente resistente in ordine al profilo eziologico dei fattori di danno.

Il compendio logico e circostanziale degli elementi offerti in giudizio, siccome dotati dei requisiti di gravità, univocità e concordanza ovvero di verosimiglianza, consente di ritenere raggiunta la prova del fatto storico prospettato dalla ricorrente. Non occorre dunque né la certezza, né una elevata probabilità, bensì una valutazione delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile (7).

In tale contesto, alcuna prova liberatoria ha allegato l'ente regionale circa l'eventuale verificarsi del caso fortuito (comprensivo del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato), da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, da solo sufficiente a determinare l'evento, recante i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità (dimostrando ad es. che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi), non potendosi certo ritenere sufficiente agli esposti fini il solo richiamo alla (asserita) responsabilità concorsuale del danneggiato ex art. 1227 e 2055 c.c., nello specifico non configurabile, tato più che, come accertato dal Ctu, i terreni di cui trattasi erano stati previamente recintati da un filo elettrificato.

⁷ Cfr. sul punto Cass. n. 10978/2023.

Ed invero, pur dando atto di alcune pronunce in senso contrario su casi analoghi ⁽⁸⁾, deve evidenziarsi come costituisca ormai *ius receptum* il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui *“Per principio generale di diritto (cfr. art. 841 cod. civ.), la “chiusura del fondo” costituisce una mera facoltà del proprietario, il cui mancato esercizio non può dunque ridondare in un giudizio di responsabilità per condotta omissiva o inottemperante ad un obbligo di diligenza Né sussistono alternativa basi normative per fondare un obbligo di recinzione in capo al proprietario del fondo. Se anche se ne dovesse ravvisare un fondamento normativo, resta comunque da considerare che un obbligo di condotta di tal genere andrebbe valutato secondo criteri di ordinaria diligenza e, quindi, di proporzionata e ragionevole esigibilità. In generale, infatti, deve escludersi la responsabilità per colpa allorquando sarebbe stato possibile evitare il fatto solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato”* ⁽⁹⁾.

Il Ctu, assumendo come riferimento i costi riportati nel Documento allegato alla Circolare Ministeriale n. 5928 del 18/10/2017, dal confronto con la produzione ordinaria che si sarebbe avuta senza l’invasione della fauna selvatica, ha stimato il danno subito per la perdita di prodotto agricolo nella misura di complessivi €. 41.748,60. Tale quantificazione appare congrua e coerente con i valori di mercato indicati dal Ctu. La somma liquidata, in quanto debito di valore, va quindi rivalutata con decorrenza dal deposito della perizia sino al deposito della decisione, e maggiorata di interessi legali sulla somma devalutata al momento del fatto dannoso e via via rivalutata annualmente sino all’effettivo soddisfo.

Considerata l’attività difensiva svolta (redazione degli atti senza l’espletamento di istruttoria); ritenuto, altresì, che l’accertamento del nesso causale (tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo) si fonda – come detto - su una valutazione di verosimiglianza (*id est*: sul principio del *“più probabile che non”*), sulla scorta esclusivamente dei rilievi e valutazioni della CTU espletata nel procedimento di ATP, che, di per sé, esclude la certezza assoluta della relativa prova; che, tali considerazioni sono state tenuto in debito conto ai fini della formulazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.; che, l’ente regionale ha aderito - sia pure con ritardo dovuto ai tempi tecnici necessari per la formalizzazione dell’atto -, alla proposta formulata dal decidente, ponendo in essere, in tal modo, un comportamento tutt’altro che restio a proposte conciliative, si stima equo compensare per metà le spese di lite tra le parti, ponendo l’altra metà a carico della Regione Puglia, che si liquidano, sulla base dei parametri generali di determinazione di cui all’art. 4 D.M. n. 55/2014, nell’importo indicato in dispositivo.

⁸ Cfr. Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 7 luglio 2022 n. 21563, secondo cui *“...con riguardo all’illecito civile, si ha interruzione del nesso di causalità soltanto quando la causa sopravvenuta (che può identificarsi anche con la condotta dello stesso danneggiato) sia da sola sufficiente a provocare l’evento, in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione”*. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva ritenuto che il ritardo del danneggiato nella predisposizione di reti a tutela del prodotto ittico perduto si ponesse all’interno della stessa serie causale determinata dalla intensificazione della presenza di uccelli predatori originata dalla istituzione di un parco e dalla mancata adozione, da parte dell’ente di gestione, di adeguati sistemi di cattura dei volatili).

v. altresì Corte Appello Campobasso 08/01/2022 n. 5, secondo cui *“In tema di danni da fauna selvatica alle coltivazioni, nel caso di specie da parte di cinghiali, deve ritenersi sussistente il fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c., che esclude il diritto al risarcimento, la condotta del danneggiato che da anni sia soggetto dei medesimi danni, abbia ricevuto già risarcimenti dall’ente responsabile ma non si sia in alcun modo attivato al fine di evitare il nuovo verificarsi dei danni, mediante l’installazione di recinzioni con costi nettamente inferiori rispetto ai danni subiti annualmente”*.

⁹ Cfr. ex plurimis Consiglio di Stato Sez III 16/7/2018 n. 4316.

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dalla Società Cooperativa “La Agri Paulownia”, in persona del legale rappresentate p.t., nei confronti della Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- Accoglie, per quanto di ragione, la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Puglia al pagamento in favore della società ricorrente della somma di complessivi €. 41.748,60, oltre la rivalutazione monetaria secondo indici Istat dal dì del deposito della perizia sino al deposito della decisione, maggiorata di interessi legali sulla somma devalutata al momento del fatto dannoso e via via annualmente rivalutata sino al saldo;
- condanna il medesimo ente regionale al pagamento, in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente Avv. Giuseppe Clemente, delle spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo nonchè di quelle del presente giudizio che, compensate nella misura della metà, si liquidano per la restante metà in complessivi €. 4.590,00, di cui €. 190,00 per esborsi ed €. 4.400,00 per onorari, oltre rimborso f.s.g. 15% e C.p.a. 4% .

Così deciso in Taranto il 03/10/2023.

Il Giudice on.
Dr. Avv. Valerio L.G. Seclì